

Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali

**(Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici,
OEPChim)**

del 18 maggio 2005 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 47 della legge del 15 dicembre 2000¹ sui prodotti chimici (LPChim);
visto l'articolo 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione
dell'ambiente (LPAmb),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per decisioni, prestazioni e controlli (atti amministrativi) delle autorità federali preposte all'esecuzione della LPChim, della LPAmb in materia di sostanze e del pertinente diritto di esecuzione.

² La presente ordinanza si applica inoltre ad altri enti di diritto pubblico o a privati (organi esecutivi terzi) qualora le autorità esecutive federali deleghino loro i compiti di esecuzione di cui al capoverso 1.

³ La presente ordinanza non si applica per atti amministrativi:

- a. delle autorità doganali;
- b. dell'organo di omologazione per i prodotti fitosanitari.

Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti (OgeEm); le medesime disposizioni si applicano anche agli organi esecutivi terzi.

Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti

¹ Chi dà luogo a un atto amministrativo secondo l'articolo 1 capoverso 1 deve pagare un emolumento.

RU 2005 2869

¹ RS 813.1

² RS 814.01

³ RS 172.041.1

² Per i controlli effettuati per sondaggio sul mercato che non danno adito a contestazioni, non sussiste alcun obbligo di pagare emolumenti.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

¹ Il servizio che esegue un atto amministrativo stabilisce gli emolumenti:

- a. secondo le tariffe definite nell'allegato;
- b. secondo il tempo impiegato, tenuto conto del quadro tariffario definito nell'allegato;
- c. negli altri casi, secondo il tempo impiegato.

² Il tempo impiegato è fatturato secondo una tariffa oraria oscillante tra i 90 e i 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della funzione del personale incaricato del dossier.

³ Gli atti amministrativi di cui all'articolo 5 capoverso 3 OgeEm⁴ possono dar luogo a supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

Art. 5 Esborsi

Sono considerati esborsi, oltre alle spese di cui all'articolo 6 OgeEm⁵, segnatamente le spese causate dall'amministrazione della prova, dalle perizie scientifiche, dalle analisi di laboratorio o da esami speciali.

Art. 6 Emolumenti riscossi da organi esecutivi terzi

¹ Se un'autorità esecutiva federale delega un compito a un organo esecutivo terzo può prevedere che sia l'organo in questione a fatturare gli emolumenti corrispondenti, a fissare tali emolumenti mediante decisione in caso di vertenze e a procedere alla loro riscossione.

² L'autorità esecutiva federale e l'organo esecutivo terzo concordano quale percentuale degli emolumenti spetta a quest'ultimo a copertura delle proprie spese.

Art. 7 Disposizione transitoria

Gli emolumenti per atti amministrativi che all'entrata in vigore della presente ordinanza sono pendenti ma non ancora conclusi sono calcolati in base al diritto previgente.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

⁴ RS 172.041.1

⁵ RS 172.041.1

*Allegato*⁶
(art. 4 cpv. 1)

I. Emolumenti secondo l'ordinanza del 5 giugno 2015⁷ sui prodotti chimici (OPChim)

	Fr.
1	<i>Esame delle notifiche di nuove sostanze</i>
1.1	Contenuto di una notifica secondo l'art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità inferiore a 10 tonnellate all'anno 500– 8 000
1.2	Contenuto di una notifica secondo l'art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità uguale o superiore a 10 tonnellate all'anno e inferiore a 100 tonnellate all'anno 1 000– 13 000
1.3	Contenuto di una notifica secondo l'art. 27 cpv. 2 OPChim per una quantità uguale o superiore a 100 tonnellate all'anno 2 000– 25 000
1.4	Esame di una notifica secondo l'art. 29 OPChim 500
2	<i>Trattamento di ulteriori prove d'esame di sostanze notificate</i>
2.1	Informazioni secondo l'art. 47 cpv. 1 lett. a OPChim 1 000–12 000
2.2	Informazioni secondo l'art. 47 cpv. 1 lett. b o c OPChim 1 000–23 000
3	<i>Trattamento di una comunicazione (art. 34 OPChim)</i> 500
4	<i>Trattamento di una domanda di impiego di una designazione chimica alternativa (art. 14 cpv. 3 OPChim)</i> 400
4a	<i>Trattamento di una domanda di deroga alle disposizioni di etichettatura e di imballaggio (art. 12 OPChim)</i> 200– 1 000

II. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005⁸ sui biocidi (OBioc)

¹ Gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 e 8.1 si applicano ai biocidi singoli. Per le famiglie di biocidi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2. L'emolumento minimo corrisponde all'emolumento del tipo di omologazione applicabile.

² Gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 si applicano ai biocidi con un principio attivo, un tipo di prodotto e una categoria di utenti. Per ogni ulteriore

⁶ Aggiornato dal n. III dell'O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6161), dall'all. 11 n. 2 all'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2073), dal n. 3 dell'all. 6 all'O del 5 giu. 2015 sui prodotti chimici (RU 2015 1903), dal n. I dell'O del 31 gen. 2018 (RU 2018 835) e dall'all. n. 1 all'O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2022 788).

⁷ RS 813.11

⁸ RS 813.12

principio attivo, tipo di prodotto o categoria di utenti gli emolumenti sono maggiorati dell'8 per cento.

³ Per le valutazioni comparative secondo l'articolo 11g OBioc gli emolumenti di cui

⁴ Per ogni richiesta a causa di documenti mancanti o incompleti gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 sono maggiorati del 5 per cento.

Franchi

1	<i>Trattamento delle domande di omologazione</i>	
1.1	Omologazione O _E secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a	15 000–60 000
1.2	Omologazione O _{NE} secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b	30 000–120 000
1.2.1	Con raccomandazione di un'autorità di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (art. 17 cpv. 2)	15 000–60 000
1.2.2	Senza raccomandazione di un'autorità di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (esame completo)	30 000–120 000
1.3	Omologazione O _N secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera c	600–2300
1.3.1	Supplemento per la valutazione dei documenti secondo l'allegato 8 numero 1.2 capoverso 1 lettera b	5000–20 000
1.4	Omologazione per situazioni eccezionali secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera e	1300–32 000
1.5	Omologazione semplificata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera f	2300–4800
1.6	Riconoscimento secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera g	5000–10 000
1.7	Omologazione di uno stesso biocida secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i	500
2	<i>Omologazione per l'importazione parallela</i>	
2.1	Omologazione per il commercio parallelo secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 1	2 500
2.2	Omologazione per il commercio parallelo secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 2	600–2 300
3	<i>Trattamento delle domande concernenti biocidi non soggetti a omologazione secondo l'articolo 3 capoverso 3 OBioc, segnatamente per:</i>	
3.1	biocidi appartenenti a una famiglia di biocidi (art. 19 cpv. 2 lett. b)	500
3.2	biocidi emessi a scopi di ricerca e sviluppo (art. 19 cpv. 2 lett. c)	1300–32 000
3.3	Comunicazione secondo l'articolo 3 capoverso 3 lettera a	500

Franchi

4	<i>Richiesta del carattere confidenziale secondo l'articolo 33 cpv. 1; per ogni sostanza</i>	500
5	<i>Trattamento delle domande di proroga secondo l'articolo 26</i>	
5.1	Omologazione O _E , O _{NE} :	
5.1.1	senza valutazione completa	500–10 000
5.1.2	con valutazione completa (art. 26 lett. 5)	11 000–45 000
5.2	Omologazione semplificata	500–5000
5.3	Riconoscimento	500–1300
5.4	Omologazione per situazioni eccezionali	500–10 000
6	<i>Modifica</i>	
6.1	in base a nuove informazioni secondo l'articolo 24	
6.1.1	modifica amministrativa	500
6.1.2	modifica minore	1 000–3600
6.1.3	modifica sostanziale	4 000–10 000
7	<i>Disciplinamento transitorio</i>	
7.1	Trattamento delle domande di modifica secondo l'articolo 62a capoverso 3	250
7.2	Esame di un nuovo fascicolo secondo l'articolo 62d capoverso 1 lettera c	5000–20 000
8	<i>Valutazione delle omologazioni dell'Unione in virtù di un trattato di diritto internazionale secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera b</i>	
8.1	Valutazione di un'omologazione dell'Unione	15 000–60 000
8.2	Valutazione di una modifica a un'omologazione dell'Unione:	
8.2.1	Modifica amministrativa	500
8.2.2	Modifica minore	1 000–3 600
8.2.3	Modifica sostanziale	4 000–10 000
8.3	Valutazione di una proroga di un'omologazione dell'Unione:	
8.3.1	Senza valutazione completa	500–10 000
8.3.2	Con valutazione completa	11 000–45 000
9	<i>Valutazione di principi attivi in virtù di un trattato di diritto internazionale secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera c</i>	

		Franchi
9.1	Emolumento di base per un principio attivo e un tipo di prodotto	150 000– 250 000
9.2	Emolumento suppletivo per un ulteriore tipo di prodotto	30 000–60 000

III. Emolumenti secondo l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005⁹ (ORRPChim)

		Fr.
1	<i>Autorizzazione dei voli a scopo di irrorazione secondo l'articolo 4 lettera b ORRPChim</i>	500
2	<i>Trattamento di una domanda di deroga secondo l'allegato I.17 numero 2 capoverso 4</i>	
2.1	Emolumento di base per una sostanza e un impiego	10 000 – 40 000
2.2	Emolumento suppletivo per un'ulteriore sostanza di un gruppo di sostanze secondo l'allegato XI sezione 1.5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ¹⁰	1 000 – 10 000
2.3	Emolumento suppletivo per un impiego supplementare	1 000 – 10 000
3	<i>Rilascio e proroga di un'autorizzazione speciale secondo gli art. 12 cpv. 4 e 9 cpv. 3 ORRPChim</i>	50
3.1	Emolumento per la ricerca di un tirocinio di adattamento secondo l'art. 8a cpv. 3 ORRPChim	300–500
3.2	Emolumento d'esame secondo l'art. 8a cpv. 3 ORRPChim	50
4	<i>Trattamento di una domanda di raccordo all'interfaccia standard secondo l'art. 10 dell'ordinanza dell'ordinanza del 16 novembre 2022¹¹ sul registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari</i>	
4.1	Emolumento unico per il trattamento della domanda e la consulenza sulla programmazione dell'interfaccia standard, compresi il certificato e la formazione degli utenti	200–7 000

⁹ RS 814.81

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012, GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1.

¹¹ RS 814.88

Fr.

4.2	Eventuale emolumento annuo aggiuntivo per l'assistenza tecnica, il rinnovo del certificato e il controllo della qualità dei dati	200–5 000
-----	--	-----------

IV. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005¹² sulla buona prassi di laboratorio (OBPL)

Fr.

	Controllo della conformità della buona prassi di laboratorio; preparazione, esecuzione, stesura del rapporto per mezza giornata e per persona	600– 900
--	---	----------

Gli emolumenti riscossi dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sono definiti nel numero IV capoverso 3 dell'allegato all'ordinanza del 9 novembre 2001¹³ sugli emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

¹² RS **813.112.1**

¹³ [RU **2001** 3525, **2002** 3321, **2004** 1367, **2005** 2129 n II. RU **2006** 3681 art. 14].
Vedi ora l'O del 2 dic. 2011 (RS **812.214.5**).

